

Codice DB1121

D.D. 4 marzo 2013, n. 135

PSR 2007-2013: misura 214. D.G.R. n. 19-4891 del 7/11/2012, come modificata dalla D.G.R. n. 57-5111 del 18/12/2012, riguardante il prolungamento di impegni agroambientali in scadenza nel 2012. Approvazione delle disposizioni applicative e dei termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui alla determinazione dirigenziale n. 19 dell'11/1/2013.

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i. sul sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2007-2013 stabilisce che il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) intervenga negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale.

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 del Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 44-7485 del 19/11/2007, è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5944 del 28/11/2007.

La versione vigente contiene le successive modifiche approvate con:

- comunicazione da parte della Commissione europea - Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale D(2009)7334 del 12 marzo 2009;
- decisione della Commissione Europea C(2010)1161 del 1° marzo 2010 (revisione “health check” della PAC);
- decisione della Commissione Europea C(2012) 2248 del 30 marzo 2012;
- decisione della Commissione Europea C(2012) 9804 del 19 dicembre 2012.

Ai sensi dell'art. 27, par. 12, comma 2 del regolamento (CE) n. 1974/2006 e s.m.i., il prolungamento di un anno degli impegni agroambientali in scadenza è stato autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 19-4891 del 7/11/2012, modificata con DGR n. 57-5111 del 18/12/2012, avente per oggetto: “PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: misura 214 “Pagamenti agroambientali”. Domande di aiuto presentate ai sensi delle DD.G.R. n. 59-5652 del 2.04.2007 e s.m.i. e n. 51-8661 del 21.04.2008 e s.m.i. Approvazione condizioni per l'adesione”.

La proroga interessa impegni quinquennali relativi all'azione 214.8/1 (Conservazione di razze locali minacciate di abbandono) oppure, a seguito del prolungamento già effettuato nel 2012, impegni sessennali riguardanti la già citata azione 214.8/1 e le azioni 214.1 (Applicazione di tecniche di produzione integrata) e 214.2 (Applicazione di tecniche di produzione biologica), eventualmente trasformate nelle sottoazioni 214.7/2 (coltivazioni a perdere) e 214.7/3 (fasce tampone inerbite).

I soggetti che possono avvalersi dell'anno di proroga dell'impegno sono i titolari (o loro subentranti) delle domande di pagamento presentate ai sensi della D.D. dell'Agenzia regionale piemontese per i pagamenti in agricoltura (Arpea) n. 50-2012 del 16.03.2012 e s.m.i. e della D.D. della Direzione regionale agricoltura n. 353 del 20.04.2012.

La DGR n. 19-4891 del 7/11/2012 e s.m.i. ha stabilito - come condizione per poter presentare entro i termini stabiliti dal reg. (CE) 1122/2009 la domanda di pagamento relativa all'anno di proroga - che il richiedente debba aver presentato una dichiarazione che esprima la volontà di continuare a rispettare gli impegni agroambientali a suo tempo assunti.

Considerato che le risorse disponibili non sono sufficienti a soddisfare le richieste di tutti i potenziali aderenti in possesso dei requisiti, la citata DGR n. 19-4891 del 7/11/2012 ha previsto che le domande di pagamento per l'anno di proroga dell'impegno potranno essere presentate soltanto dalle imprese le cui domande siano risultate potenzialmente finanziabili, a seguito dell'applicazione dei criteri di priorità alle dichiarazioni di cui al precedente capoverso.

La medesima DGR ha inoltre incaricato la Direzione regionale Agricoltura di emanare le disposizioni tecniche relative all'applicazione degli impegni nell'anno aggiuntivo, di stabilire i termini di scadenza e le procedure per la presentazione telematica delle dichiarazioni e di redigere le graduatorie per le domande che nel 2012 hanno completato il 6° anno di impegno.

Con determinazione dirigenziale n. 19 del 11/1/2013, la Direzione Agricoltura ha approvato i modelli delle dichiarazioni per il prolungamento degli impegni ai sensi delle azioni 214.1, 214.2, 214.8/1, 214.7/2 e 214.7/3 ed ha stabilito che tali dichiarazioni siano gestite mediante il sistema informativo agricolo piemontese, come le domande di aiuto/pagamento e di pagamento della Misura 214.

La citata determinazione dirigenziale ha rinviato a un successivo atto della Direzione regionale Agricoltura l'approvazione delle disposizioni applicative per l'anno di prolungamento degli impegni e la fissazione dei termini di scadenza per la presentazione delle citate dichiarazioni da parte degli agricoltori.

Il sistema informativo per la presentazione e la modifica delle dichiarazioni di adesione all'anno di prolungamento degli impegni è stato reso operativo e messo a disposizione dei Centri di Assistenza in agricoltura in data 16/1/2013.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.

Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008

determina

in riferimento alla D.G.R. 19-4891 del 7/11/2012, come modificata dalla DGR n. 57-5111 del 18/12/2012, che ha previsto il prolungamento volontario di un anno degli impegni scaduti nel 2012 riguardanti le azioni agroambientali 214.1 (Applicazione di tecniche di produzione integrata), 214.2 (Applicazione di tecniche di produzione biologica), 214.8/1 (Conservazione di razze locali minacciate di abbandono), 214.7/2 (Coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica) e 214.7/3 (Fasce tampone inerbite), e alla determinazione dirigenziale n. 19 dell'11/1/2013 con cui sono state definite le dichiarazioni che gli agricoltori dovranno sottoscrivere, di approvare le disposizioni applicative allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, secondo la seguente articolazione:

- parte I: parte generale riguardante l'ambito di applicazione, le caratteristiche dei beneficiari la normativa di riferimento;
- parte II: istruzioni per la presentazione delle dichiarazioni entro il 14 marzo 2013 e per lo svolgimento delle fasi procedurali successive;
- parte III: disposizioni per l'attuazione degli impegni, suddivise in due sezioni che riguardano rispettivamente le disposizioni comuni e le disposizioni specifiche per le azioni interessate.

Contro la presente determinazione è ammesso il ricorso al Tar entro 60 giorni, ovvero innanzi al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Franco Antonio Olivero

Allegato



**Programma di sviluppo rurale
2007-2013**

**Misura 214 (Pagamenti agroambientali)
AZIONI 214.1, 214.2, 214.8/1, 214.7/2, 214.7/3
DISPOSIZIONI PER IL PROLUNGAMENTO DI IMPEGNI
CON SCADENZA NEL 2012**

PARTE PRIMA

PARTE GENERALE

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni riguardano il prolungamento volontario di impegni agroambientali quinquennali, che nel 2012 sono stati già prolungati di un anno o sono giunti a scadenza. Gli impegni originari, riferiti all'art. 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005, erano stati assunti:

a) nel 2007, in riferimento alla DGR n. 59-5652 del 2.04.2007, per le seguenti azioni:

214.1 "Applicazione di tecniche di produzione integrata" (con eventuale successiva trasformazione in impegni relativi alle azioni 214.7/2 o 214.7/3);

214.2 "Applicazione di tecniche di produzione biologica" (con eventuale successiva trasformazione in impegni relativi alle azioni 214.7/2 o 214.7/3);

214.8/1 "Conservazione di razze locali minacciate di abbandono";

b) nel 2008, in riferimento alla DGR n. 54-8664 del 21.04.2008, per l'azione 214.8/1.

La facoltà di prolungare gli impegni in scadenza è concessa ai sensi dell'art. 27, par. 12, secondo comma del regolamento (CE) n.1974/2006 (come modificato dal regolamento (UE) 679/2011). Considerando la spesa stimata necessaria per le domande di prolungamento e le risorse finanziarie ancora disponibili per la misura, ritenute insufficienti, la D.G.R. n. 19-4891 del 7.11.2012 e s.m.i. (punti V. e VI. del dispositivo) ha previsto che gli impegni in scadenza possano essere prolungati di un anno, sottoponendo le domande all'applicazione di graduatorie.

2. BENEFICIARI

- a) Agricoltori (o allevatori) singoli o associati che, in riferimento all'impegno di cui chiedono il prolungamento (o la trasformazione, ove consentita, per le azioni 214.1 e 214.2), abbiano presentato nel 2012 domanda di pagamento per il 5° o 6° anno di impegno ai sensi della Determinazione dell'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura (Arpea) n. 50-2012 del 16.03.2012, come modificata dalle Determinazioni Arpea n. 52-2012 del 21.03.2012 e n. 62-2012 del 29.03.2012, e della D.D. della Direzione regionale agricoltura n. 353 del 20.04.2012;
- b) agricoltori (o allevatori) singoli o associati che sono subentrati a soggetti di cui al punto a) nella conduzione di terreni o nell'allevamento dei capi oggetto di impegno.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

3.1 NORMATIVA GENERALE

- Reg.(CE) 1698/2005 e s.m.i. - concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR; (GU L 277 del 21.10.2005);
- Reg.(CE) 1290/2005 e s.m.i. relativo al finanziamento della politica agricola comune; (GU L 209 dell' 11.8.2005);
- Reg.(CE) n.1848/2006 - relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore; (GU L 355 del 15.12.2006);
- Reg.(CE) 883/2006 e s.m.i. recante modalità d'applicazione del regolamento Reg.(CE) 1290/2005 (tenuta dei conti degli organismi pagatori); (GU L 171 del 23.6.2006);
- Reg.(CE) 885/2006 e s.m.i. recante modalità di applicazione del Reg.(CE) 1290/2005 (riconoscimento degli organismi pagatori); (GU L 171 del 23.6.2006);
- Reg.(CE) 1974/2006 e s.m.i. concernente modalità di applicazione del Reg.(CE) 1698/2005; (GU L 368 del 23.12.2006), come modificato dal reg. (UE) n. 679/2011;
- Reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i. che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti CE n. 1290/2005, CE n. 247/2006 e abroga il Reg. CE 1782/2003; (GU L 30 del 31.1.2009);
- Reg. (CE) 1122/2009 - recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo; (GU L 316 del 2.12.2009);
- Reg. UE n. 65/2011 e s.m.i. che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e

- della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale; (GU L 25 del 28.1.2011);
- Linea direttrice n° 2 – Riconoscimento degli organismi pagatori ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n 1290/2005 del Consiglio e dell'allegato I del regolamento (CE) n 885/2006 della Commissione;
 - Legge n. 241/90 e s.m.i.: "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"; (GU N. 92 del 18/08/1990);
 - Legge n. 69 del 18 giugno 2009 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile; (GU N. 140 del 19/06/2009 supplemento ordinario n. 95);
 - Circolare 12 Ottobre 2007: modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario; (GU n. 240 del 15/10/2007);
 - Legge 23 dicembre 1986 n. 898 e successive modifiche (L. 29/9/2000 n. 300) – Concernente sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo; (GU n. 299 del 27/12/1986);
 - D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali; (GU n. 174 del 29/07/2003, supplemento ordinario n. 123);
 - D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; (GU n. 42 del 20/02/2001);
 - D.P.R. 1 dicembre 1999 n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173"; (GU n. 305 del 30/12/1999);
 - Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.13286 del 18.10.2007. Modifica ed integrazione del decreto ministeriale del 21 dicembre 2006, n.12541; (GU n. 253 del 30/10/2007);
 - Decreto MiPAF del 25/01/2008 n.1003 che all'articolo unico riconosce l'Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) quale Organismo Pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE n. 885/2006 a decorrere dal 01/02/2008;
 - Decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. – Disposizioni del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale; (GU n. 303 del 30/12/2009);
 - D.lgs. n. 99/2004 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n.38; (GU n. 94 del 22/04/2004);
 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 44-7485 del 19.11.2007, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5944 del 28.11.2007 che ha subito ulteriori modifiche negli anni successivi ed in ultimo è stato approvato con decisione della Commissione europea C(2012) 9804 del 19 dicembre 2012 consultabile sul sito regionale all'indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/misure/versioni.htm;
 - Legge Regionale 21.06.2002, n.16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari, e le successive modifiche ed integrazioni di cui alla Legge Regionale 13.11.06 n. 35 che, all'art 12, prevede la trasformazione dell'organismo pagatore regionale - Finpiemonte s.p.a. in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura; (BURP n. 26 del 21/06/2002);

- L.R. n.17/99 “Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca”; (BURP n. 28 del 14/07/1999);
- L.R. n. 11/2012 “Disposizioni organiche in materia di enti locali” e s.m.i (BURP n. 39 del 28/09/2012, 2° suppl. e BURP n. 51 del 20/12/2012);
- D.G.R. 28 novembre 2005 n.107-1659 (“Guida all’accertamento del possesso dei requisiti delle figure professionali operanti in agricoltura ed alla applicazione delle normative riguardanti la conservazione dell’integrità fondiaria - Istruzioni per l’applicazione delle normative connesse ai D.lgs. nn.99/04 e 101/05”); (BURP n. 49 del 7/12/2005 supplemento ordinario n. 2);
- D.G.R. 17 dicembre 2007, n.76-7830 di approvazione del regolamento di funzionamento dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura che, agli artt. 9 e 10, stabilisce le regole per l’affidamento di servizi a soggetti esterni delegati e per la definizione dei rapporti con le Province e le Comunità Montane nel rispetto del Reg. (CE) 885/06, della Legge regionale n. 16 del 21/06/02 e del Regolamento di attività emanato con DPGR del 18/10/02 n. 10/R ; (BURP n. 03 del 17/01/2008);
- D.G.R. 14 gennaio 2008, n. 38-8030 con la quale si individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l’avvio operativo delle attività dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di organismo pagatore regionale, ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 e del relativo regolamento di applicazione n. 885/2006; (BURP n. 04 del 24/01/2008);
- Circolare Agea ACIU n. 1190 del 4 settembre 2009, concernente l’applicazione temporale della modifica dell’articolo 16 del Regolamento CE 1975/2006;
- Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell’Arpea all’indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/cms/documentazione/manuali-recuperi/index.php>;
- Manuale procedure, controlli e sanzioni dell’Arpea all’indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/cms/documentazione/manuali-psr/index.php>;
- Manuale procedurale – Misure connesse alle superfici e agli animali di cui al Titolo I del Reg. CE 1975/2006 (abrogato dal Reg. UE 65/2011) all’indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/cms/documentazione/manuale-misure-211-214/index.php>.

3.2 NORMATIVA SPECIFICA RIGUARDANTE LA MISURA 214

3.2.1 Bandi e disposizioni applicative

D.D. n. 265 del 28/4/2008 e s.m.i. (organizzazione assistenza tecnica per azione 214.1)

Bandi relativi alle domande di aiuto (e di pagamento) per la campagna 2007, o per la campagna 2008 nel caso dell’azione 214.8/1, e disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento negli anni successivi:

- 1^a annualità: D.G.R. n. 59-5652 del 2.04.2007, adeguata alle disposizioni definitive del PSR con la D.G.R. n. 54-8664 del 21.04.2008;
- 2^a annualità (o 1^a annualità per taluni beneficiari della 214.8/1): D.G.R. n. 52-8662 del 21.04.2008 e s.m.i. per le azioni 214.1 e 214.2 e DGR n. 51-8661 del 21.04.2008 e s.m.i. per l’azione 214.8/1;
- 3^a annualità (o 2^a annualità per taluni beneficiari della 214.8/1): D.G.R. n. 35-11287 del 23.04.2009 per tutte le 3 azioni citate;
- 4^a annualità (o 3^a annualità per taluni beneficiari della 214.8/1): D.G.R. n. 50-13328 del 15.02.2010 per le 3 azioni citate ed altre nel frattempo attivate;

- 5ª annualità (o 4ª annualità per taluni beneficiari della 214.8/1): D.D. della Direzione regionale agricoltura n. 332 del 21.04.2011 (Disposizioni applicative), come modificata dalla DD n. 1016 del 14.09.2011, e DD Arpea n. 51-2011 del 29.03.2011 (Istruzioni per la presentazione), come modificata dalla D.D n. 61-2011 del 16.05.2011;
- 6ª annualità (o 5ª annualità per taluni beneficiari della 214.8/1): D.G.R. 24 ottobre 2011, n. 19-2790, D.D. n. 1230 del 15.11.2011 (approvazione delle dichiarazioni) e D.D. n. 1422 del 21.12.2011 (disposizioni applicative), DGR n. 87-3597 del 19.03.2012;
- domande di pagamento relative al 2012 (comprese quelle di cui al punto precedente): Determinazione Arpea n. 50-2012 in data 16.03.2012, come modificata dalle Determinazioni n. 52-2012 del 21.03.2012 e n. 62-2012 del 29.03.2012, e D.D. della Direzione regionale agricoltura n. 353 del 20.04.2012;
- D.G.R. 7 novembre 2012, n. 19-4891, come modificata dalla DGR 18 dicembre 2012, n.57-5111, avente per oggetto: "PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: misura 214 "Pagamenti agroambientali". Domande di aiuto presentate ai sensi delle DD.G.R. n. 59-5652 del 2.04.2007 e s.m.i. e n. 51-8661 del 21.04.2008 e s.m.i.: prolungamento degli impegni pluriennali per 1 anno, ai sensi del reg. di esecuzione (UE) n.679/2011 della Commissione. Approvazione condizioni per l'adesione";
- D.D. n. 19 del 11/1/2013 (approvazione delle dichiarazioni da sottoscrivere per il prolungamento di impegni con scadenza nel 2012)

3.2.2 Circolari regionali

- n. 12506/DA1100 del 14 maggio 2008, dal titolo: azioni 214.1 e 214.2; manutenzione nidi artificiali in frutteti e vigneti;
- n. 1518 del 23.01.2009: Misura 214: restituzione di importi percepiti a seguito della riduzione della superficie assoggettata agli impegni;
- n. 9914/DB1100 del 16 aprile 2009 – Precisazioni sulle nuove norme di avvicendamento colturale per le aziende aderenti all'Azione 214.1 del PSR 2007-2013;
- n. 13622 del 27 maggio 2009, con la quale sono state stabilite disposizioni per l'applicazione di Azioni della Misura 214;
- n. 19086 del 24 luglio 2009, con la quale sono state dettate disposizioni a riguardo del mancato raggiungimento degli importi minimi per l'applicazione di penalizzazioni;
- n. 6424 del 4.3.2010: PSR 2007-2013 Azione 214.2 Applicazioni ed esclusioni a seguito infrazioni tecniche;
- n. 13446 del 10.05.2010: Precisazioni e risposte a quesiti sui bandi relativi alla misura 214;
- n. 14346 del 17.05.2010: Ulteriori precisazioni in risposta a quesiti sui bandi relativi a misura 214;
- n. 16734 del 10.06.2010: PSR 2007-2013 precisazioni sull'applicazione della misura 214;
- n. 16805/DB1106 del 10 giugno 2010, con la quale sono stati dati chiarimenti sulle norme di avvicendamento per le aziende aderenti all'Azione 214.1 del PSR 2007-2013;
- n. 22424 del 12 agosto 2010, con la quale sono state date disposizioni sull'applicazione della Misura 214;
- n. 28838 del 26 ottobre 2010 – Misura 214 (pagamenti agro ambientali) scadenze per le verifiche funzionali delle macchine irroratrici;
- n. 33177 del 10 dicembre 2010 – scadenze per le verifiche funzionali delle macchine irroratrici

- n. 12144/DB 11.10 del 16 maggio 2011 - PSR 2007-2013: disposizioni sull'applicazione della Misura 214 (subentro in impegni in corso di attuazione);
- n. 25962/D.B. 11.00 del 4 novembre 2011 – Azioni 214.1 e 214.3: apporto di ammendante compostato a coltivazioni di leguminose;
- n. 6146 del 12 marzo 2012 - Azioni 214.1 e 214.2: verifiche funzionali delle macchine irroratrici;
- n. 23189/D.B. 11.21 dell'11 ottobre 2012 (specifiche tecniche e documentali per aziende che hanno compiuto 6 anni di impegno);
- n. 24133/D.B. 11.21 del 22 ottobre 2012 (mancato abbinamento a impegni aggiuntivi di particelle che vi erano state vincolate);
- n. 24132/D.B. 11.21 del 22 ottobre 2012 (aumenti di superficie in corso di impegno).

3.2.3 Normativa sulle riduzioni ed esclusioni

- D.G.R. n. 80-9406 del 1.08.2008 avente per oggetto: “Reg. (CE) n. 1698/2005 e Regolamento (CE) 1975/2006 - Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Piemonte – Criteri generali per attuare il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2008”; (Suppl. 2 del 28.08.2008 al B.U.R.P. n. 35);
- D.G.R. n. 47-9874 del 20.10.2008 avente per oggetto: “Modifiche alla D.G.R. n. 80-9406 del 1° agosto 2008 “Reg. CE n. 1698/2005 e reg. CE 1975/2006 – P.S.R. della Regione Piemonte – Criteri generali per attuare il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1205 del 20 marzo 2008” e sostituzione dell'allegato che ne fa parte integrante”; (B.U.R.P. n. 47 – 20 novembre 2008);
- D.G.R. n. 28-4053 del 27.06.2012 avente per oggetto: “Applicazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del programma di sviluppo rurale 2007-2013 del Piemonte di cui ai regg. (CE) n.1698/2005 e (UE) n.65/2011 e loro s.m.i., in attuazione del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i. Revoca della D.G.R. n. 80-9406 dell'1.08.2008, n. 80-9406 dell'1.08.2008, come modificata dalla D.G.R. n. 47-9874 del 20.10.2008” (B.U.R.P. n. 29 - 19 luglio 2012);
- D.D. n. 1162 del 24.12.2008: “Regolamento (CE) n. 1698/2005 e PSR 2007 – 2013 della Regione Piemonte - Recepimento DM del 23.03.2008 n. 1205 con DGR n. 80-9406 dell'1.08.2008 - Definizione degli impegni, delle violazioni e delle relative riduzioni ed esclusioni circa le azioni 214.1, 214.2 e 214.8/1”; (Suppl. 3 del 22.01.2009 al B.U.R.P. n. 03);
- D.D. n. 1228 del 4.11.2010: “PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: Pagamenti agroambientali e D.G.R. n. 80-9406 del 1.08.2008 e ss.mm.ii. Modificazioni ed integrazioni al sistema di riduzioni ed esclusioni dai pagamenti di cui alla D.D. n. 1380 del 29.12.2009 per mancato rispetto degli impegni tecnici: azioni 214.6/1 e 214.6/2”; (B.U.R.P. n. 4 – 27 gennaio 2011).
- D.D. n. 1675 del 30.12.2010: “PSR 2007-2013. Riduzioni ed esclusioni di pagamento riguardanti l'impegno di verifica delle irroratrici previsto dalle azioni 214.1 e 214.2 e gli impegni delle sottoazioni 214.7/2 e 214.7/3 – Modifica delle riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di violazione dell'obbligo di verifica delle irroratrici per le azioni F1 e F2 del PSR 2000-2006”; (B.U.R.P. n. 10 - 10 marzo 2011).

3.3 NORMATIVA SULLA CONDIZIONALITÀ

- D.G.R. n. 88-3598 del 19/03/2012: “Applicazione del regime di condizionalità in attuazione del Decreto ministeriale n. 30125 del 22.12.2009, modificato dal D.M. n. 10346 del 13.05.2011 e dal D.M. n. 27417 del 22.12.2011. Revoca della DGR n. 24-2640 del 26.09.2011 (B.U.R.P. n. 12 – 22 marzo 2012)”;
- D.D. n. 296 del 5/4/2012: D.M. n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i. e D.G.R. n. 88-3598 del 19/03/2012. Applicazione dello standard di condizionalità 5.2 (introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua). (B.U.R.P. n. 15 del 12/04/2012);
- D.D. n. 1250 del 19/12/2012: D.M. n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i. e D.G.R. n. 88-3598 del 19/03/2012. Standard di condizionalità 2.2 (avvicendamento colturale). Applicazione della deroga che consente di prolungare la monosuccessione a condizione di mantenere il livello di sostanza organica del terreno.

4. DEFINIZIONI

L’art. 2 del Reg. UE 65/2011 comprende alcune definizioni utili alla comprensione di termini utilizzati nel presente documento:

- a) «**domanda di aiuto**», una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- b) «**domanda di pagamento**», la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali;
- c) «**altra dichiarazione**», qualsiasi dichiarazione o documento, diverso da quelli di cui alle lettere a) e b), che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- d) «**superficie determinata**»: la superficie degli appezzamenti o delle particelle per cui è stato chiesto l’aiuto, identificata in conformità all’art. 11 e all’art. 15, par. 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 65/2011;
- e) «**animali determinati**»: il numero di animali identificati in conformità all’art. 11 e all’art. 15, par. 5 del regolamento (UE) n. 65/2011.

PARTE SECONDA

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E PER LE FASI SUCCESSIVE

1. COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Al fine di prolungare un impegno quinquennale o sessennale in scadenza, il titolare della domanda 2012 o chi gli è subentrato (in tutto o in parte) nella conduzione dei terreni o dei capi deve compilare e sottoscrivere le dichiarazioni e i dati contenuti nel modello relativo all'azione interessata, approvato con Determinazione dirigenziale n. 19 dell'11/1/2013. La compilazione, sottoscrizione e trasmissione di tale modello entro i termini indicati nel par. 1.2 sono necessarie affinché la domanda di pagamento per l'anno 2013 possa essere accettata.

Le dichiarazioni e i dati in questione sono resi a titolo di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47; essi devono essere veritieri, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

Le dichiarazioni contenute nel modello riguardano, in particolare:

- la consapevolezza delle prescrizioni relative agli impegni in scadenza, assunti nel 2007 o nel 2008 e confermati o convertiti in impegni più restrittivi con le domande di pagamento degli anni successivi ed eventualmente già prolungati nel 2012;
- l'impegno a osservare tali prescrizioni per un ulteriore anno di impegno;
- la consapevolezza che la presentazione del modello entro i termini previsti è indispensabile per poter presentare, in caso di collocazione utile in graduatoria - entro la scadenza che verrà stabilita con successivo provvedimento, in conformità all'art. 11 del regolamento (CE) 1122/2009 - la domanda di pagamento 2013 che costituirà condizione necessaria per la proroga dell'impegno e l'accesso al relativo sostegno.

La presentazione del modello contenente le dichiarazioni costituisce, per la Regione, l'ARPEA e l'Ente delegato competente, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

1.1 ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE AGRICOLA E FASCICOLO AZIENDALE

Per la presentazione delle dichiarazioni di cui al paragrafo precedente valgono i presupposti generali richiesti per le domande di aiuto/pagamento:

- iscrizione all'Anagrafe agricola unica;
- costituzione del fascicolo aziendale presso un centro di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'Organismo Pagatore (ARPEA).

La costituzione e tenuta dei fascicoli aziendali da parte dei CAA non comporta oneri per gli agricoltori.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo:
<http://www.arpea.piemonte.it/cms/recapiti-2.html> .

1.2 COMPILAZIONE ON LINE E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Come indicato nella D.D. n. 19 del 11/1/2013, le dichiarazioni di cui alle presenti istruzioni devono essere presentate agli Enti delegati competenti (individuati nelle Amministrazioni Provinciali e per il momento ancora nelle Comunità montane costituite ai sensi dei Decreti del Presidente della Giunta regionale in data 28 agosto 2009, fino alla costituzione consolidata ed il relativo funzionamento delle forme associative montane) *in modalità informatizzata*, utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

Gli agricoltori che soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 2 (beneficiari) della parte generale e che abbiano una posizione attiva nell'anagrafe agricola piemontese possono compilare e presentare le dichiarazioni tramite un CAA oppure in proprio.

a) *Presentazione tramite un CAA.* In caso di ricorso agli uffici dei CAA che hanno effettuato l'iscrizione dell'impresa nell'Anagrafe agricola e presso i quali è stato costituito il fascicolo aziendale, l'agricoltore non avrà necessità di richiedere l'abilitazione ad operare sulle procedure informatiche. Le operazioni di compilazione e presentazione delle domande da parte dei CAA non sono svolte a titolo gratuito. La dichiarazione in formato cartaceo sottoscritta dall'agricoltore dovrà essere detenuta presso il CAA insieme con la fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. Il CAA garantisce la correttezza dei dati contenuti nella dichiarazione e ha l'obbligo di produrre il modello in caso di eventuali richieste dell'autorità competente. Affinché l'agricoltore sia consapevole degli impegni intrapresi, è opportuno che gli sia rilasciata una copia del modello che ha sottoscritto.

b) *Presentazione in proprio.* Gli agricoltori possono utilizzare direttamente (senza il tramite di un CAA) i servizi di compilazione *online* disponibili sul portale Sistemapiemonte, previa registrazione della persona fisica o del rappresentante legale dell'azienda o dell'ente.

La registrazione può essere effettuata dalla pagina:

<http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml> oppure attraverso l'indirizzo http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/psr_20072013/ che consente comunque di registrarsi cliccando sul link "Registrazione su Sistema Piemonte", in modo da poter ricevere le credenziali di accesso (nome utente e *password*) indispensabili per accedere al servizio di compilazione.

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato potrà accedere al servizio di compilazione cliccando sul *link* specifico dal nome "Programma di sviluppo rurale 2007-2013" nella pagina della sezione Agricoltura del sito regionale che ospita l'elenco dei servizi di gestione amministrativa del portale Sistemapiemonte:

http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/premi_contributi/

Il sistema informativo per la presentazione e la modifica delle dichiarazioni di adesione all'anno di prolungamento degli impegni è stato reso operativo e messo a disposizione dei Centri di Assistenza in agricoltura in data 16/1/2013.

In entrambi i casi di cui alle lettere a) e b), le domande dovranno essere trasmesse per via telematica entro il **14 marzo 2013**.

In caso di presentazione in proprio (lettera b)), entro le **ore 12 del 14 marzo 2013** le dichiarazioni dovranno pervenire all'Ente delegato competente anche in forma cartacea, sottoscritte e munite di fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Considerata la natura semplificata del modello, non è consentita l'accettazione di dichiarazioni oltre i termini stabiliti.

1.3 ENTI DELEGATI

Gli Enti delegati preposti al ricevimento e all'istruttoria delle istanze sono elencati nella tabella riportata al termine del presente documento.

Finché non saranno note le modalità per il trasferimento di funzioni conseguenti alla riorganizzazione in atto in materia di Enti locali, vengono mantenuti i riferimenti alle strutture operanti negli anni scorsi (Province e Comunità montane ex DD.P.G.R. in data 28 agosto 2009).

Le dichiarazioni devono essere trasmesse all'Ente delegato nel cui territorio ricade:

- la maggior parte della superficie oggetto di impegno, nel caso delle azioni 214.1, 214.2, 214.7/2 e 214.7/3;
- il centro aziendale (U.T.E. principale) nel caso dell'azione 214.8/1.

2. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le risorse disponibili, pari a 15.17 milioni €, verranno ripartite in modo proporzionale rispetto al peso finanziario che le richieste effettuate per ogni azione assumeranno nei confronti dell'importo totale richiesto.

Gli agricoltori che avranno richiesto di prolungare gli impegni in scadenza nel 2012 verranno selezionati nell'ambito di ogni azione mediante i criteri di priorità approvati dal Comitato di sorveglianza del PSR (istituito ai sensi degli articoli 77 e 78 del reg. (CE) 1698/2005) nella seduta del 29.02.2008. I criteri di priorità saranno applicati ai dati relativi all'ultimo aggiornamento della domanda 2012.

3. SUCCESSIVA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO 2013

Gli agricoltori in possesso dei requisiti richiesti che abbiano presentato entro i termini stabiliti le dichiarazioni di cui al paragrafo 1, e le cui richieste siano risultate finanziabili in quanto collocate nella parte utile della graduatoria, dovranno presentare entro le scadenze previste dal reg. (CE) 1122/2009 e s.m.i. (che verranno formalizzate con successivi atti), la domanda di pagamento per l'anno 2013 per poter accedere al relativo sostegno.

La domanda di pagamento esprimerà la conferma degli impegni intrapresi e sarà riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nell'ordinamento aziendale, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

Se la domanda di pagamento per l'anno 2013 non sarà pervenuta entro la scadenza che verrà specificata con successivo provvedimento, la relativa annualità di premio non potrà essere erogata.

4. FASI PROCEDURALI SUCCESSIVE

La modalità e i termini di presentazione delle domande di pagamento per il 2013, le successive fasi procedurali e le competenze dei soggetti ed Enti interessati saranno precisate con atti dell'ARPEA e/o della Direzione Regionale Agricoltura.

5. RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI

Avverso i provvedimenti di mancato accoglimento delle dichiarazioni da parte dell'Amministrazione competente sono esperibili:

- a tutela delle posizioni di interesse legittimo, alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- a tutela delle posizioni di diritto soggettivo, ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI

PARTE TERZA - SEZIONE I

DISPOSIZIONI COMUNI PER L'ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI

1. LOCALIZZAZIONE

Le azioni oggetto delle presenti disposizioni sono applicabili sull'intero territorio regionale.

Per le aziende aderenti alle azioni 214.1 o 214.2 con centro aziendale (Unità Tecnico economica "UTE" principale) in Piemonte, possono essere finanziati anche i terreni situati in comuni al di fuori della regione, se confinanti con comuni piemontesi in cui ricadono i terreni oggetto di impegno.

2. DURATA

A seguito della presentazione delle dichiarazioni finalizzate al prolungamento degli impegni, la durata di questi ultimi sarà prorogata di un anno per le domande utilmente collocate in graduatoria, a condizione che siano presentate entro i termini le relative domande di pagamento 2013.

3. REQUISITI DI BASE

A norma dell'art. 50 bis del regolamento (CE) 1698/2005 e s.m.i., e secondo quanto indicato al par. 6 (Condizioni di ammissibilità e requisiti) del cap. 5.3.2.1.4. del PSR, ogni beneficiario della misura 214 è tenuto a osservare nell'insieme della propria azienda, laddove l'impegno agroambientale assunto non comporti vincoli più restrittivi, i seguenti requisiti di base (*baseline*):

- le regole di condizionalità di cui agli articoli 4, 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009;
- i requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

3.1 CONDIZIONALITA'

In materia di condizionalità il quadro normativo nazionale è attualmente definito dal D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, come modificato dal D.M. n. 10346 del 13/5/2011 e dal D.M. n. 27417 del 22/12/2011.

Le disposizioni regionali per l'attuazione degli impegni sono state precisate in ultimo dalla D.G.R. n. 88-3598 del 19/03/2012 e dalle determinazioni dirigenziali n. 296 del 5/4/2012 (fasce tampone lungo i corsi d'acqua) e n. 1250 del 19/12/2012 (deroga relativa all'avvicendamento colturale). La

disciplina regionale per l'anno 2013 potrà essere adeguata anche a seguito di ulteriori modifiche in via di predisposizione da parte del Ministero delle Politiche agricole.

3.2 REQUISITI MINIMI DI IMPIEGO DI FERTILIZZANTI E FITOFARMACI

In merito ai requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, si fa riferimento al par. 6 (Condizioni di ammissibilità e requisiti) del cap. 5.3.2.1.4. del PSR e all'art. 13 e all'allegato 8 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.

In particolare, per quanto riguarda *l'impiego di fertilizzanti* vige l'obbligo di rispettare il D.M. 7 aprile 2006 applicato dalla Regione Piemonte con il regolamento 10/R del 29.10.2007 e s.m.i.

Per quanto riguarda *l'impiego dei prodotti fitosanitari*, i beneficiari di aiuti agroambientali sono tenuti a far verificare almeno una volta nel quinquennio presso centri abilitati dalla Regione la funzionalità delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci, entro i termini stabiliti dal citato Decreto Ministeriale in funzione dell'anno di adesione.

Per gli impegni oggetto delle presenti disposizioni, avviati nel 2007 o nel 2008, il termine per il conseguimento dell'esito positivo della verifica funzionale, fatti salvi i casi di esenzione, era il 30/6/2011 (allegato 8 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Le azioni 214.1 e 214.2 richiedono di oltrepassare il requisito minimo, con l'impegno a effettuare durante il periodo di impegno due verifiche funzionali anziché una sola. Le disposizioni per l'attuazione di tale adempimento sono riportate nei capitoli che riguardano in modo specifico le due azioni (parte terza, sezione II).

4. VARIAZIONI NEGLI IMPEGNI

4.1 RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO

Per le azioni 214.1 e 214.2, qualora durante il biennio di proroga (2012-2013) parte dell'azienda sia ceduta senza subentro nell'impegno, ai sensi dell'art. 44, par. 2°, lett. b) del regolamento (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. il rimborso del sostegno non è dovuto se le superfici cedute durante il periodo di proroga, nel loro complesso, non superano il 50% della superficie oggetto di impegno nel 2011.

4.2 RIDUZIONE DEI CAPI OGGETTO DI IMPEGNO

Per l'azione 214.8, il cui sostegno è riferito ad animali allevati, la domanda di prolungamento dell'impegno dovrà riguardare almeno lo stesso numero di capi oggetto di impegno nel primo anno. In caso di riduzione dei capi rispetto al primo anno di impegno si applicano le penalità previste dalle disposizioni attuative dell'azione, tranne che per i motivi di forza maggiore di cui all'art. 47 del reg. (CE) n. 1974/2006. Tali evenienze devono essere notificate all'Ente delegato che istruisce la domanda, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi.

4.3 INAMMISSIBILITA' A PREMIO DI SUPERFICI AGGIUNTIVE

Per le azioni 214.1, 214.2, 214.7/2 e 214.7/3, nel periodo di prolungamento dell'impegno non sono ammissibili a premio superfici aggiuntive, cioè superfici che nel 2011 non erano incluse nella superficie agricola utilizzata (SAU) di aziende aderenti alla corrispondente azione.

Per le azioni 214.1, 214.2, a causa del vincolo di assoggettare l'intera SAU aziendale (fatte salve le esclusioni consentite), nel periodo di prolungamento gli agricoltori dovranno applicare gli

impegni dell'azione, oltre che alle superfici ammissibili al sostegno, anche alle eventuali superfici aziendali aggiuntive come sopra definite, per le quali non potrà essere corrisposto l'aiuto.

4.4 TRASFORMAZIONI DI IMPEGNO

Ai sensi dell'art. 27, par. 11 del regolamento (CE) 1974/2006, è ammissibile che su terreni interessati dal prolungamento dell'impegno agroambientale siano attuate le seguenti *trasformazioni di impegno*:

- da un impegno 214.1 a uno dei seguenti impegni: 214.2 (produzione biologica), 214.7/2 (coltivazioni a perdere) o 214.7/3 (fasce tampone inerbite);
- da un impegno 214.2 a un impegno 214.7/2 (coltivazioni a perdere) o 214.7/3 (fasce tampone inerbite).

A seguito della trasformazione, il nuovo impegno agroambientale si applica ai terreni interessati fino al termine del periodo di proroga.

Sono inoltre ammissibili le seguenti trasformazioni in impegni di altre misure del PSR:

- da un impegno 214.1 a un impegno relativo alla misura 216 (investimenti non produttivi), tipologia 1 (realizzazione di formazioni vegetali e/o aree umide) o a un impegno relativo alla misura 221 (imboschimento di terreni agricoli);
- da un impegno 214.2 a un impegno relativo alla misura 216 (investimenti non produttivi), tipologia 1 (realizzazione di formazioni vegetali e/o aree umide) o a un impegno relativo alla misura 221 (imboschimento di terreni agricoli), tipologia "arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo" o "bosco permanente".

Come previsto dal PSR, la trasformazione nell'impegno relativo alla misura 216, tipologia 1, comporta l'attuazione degli impegni decennali previsti dall'azione 214.7/1 per il mantenimento degli elementi realizzati nell'ambito della misura 216. E' in corso una richiesta di modifica al testo della misura 216, secondo la quale l'adesione all'azione 214.7/1 costituirebbe per l'agricoltore una facoltà e non un obbligo, fermo restando il vincolo a osservare i relativi impegni decennali di conservazione degli elementi naturaliformi.

4.5 ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI A EVENTUALI MODIFICHE DELLA BASELINE

A norma dell'art. 46 del regolamento (CE) n. 1974/2006 e s.m.i., nei modelli delle domande di pagamento per il 2013 sarà inserita una clausola di revisione degli impegni agroambientali, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito di eventuali modifiche dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori di cui all'art. 39, par. 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005, stabiliti a norma degli articoli 4, 5 e 6 e agli allegati II e III del reg. CE 73/2009 (*condizionalità*), nonché dei *requisiti minimi* in materia di impiego di *fertilizzanti e prodotti fitosanitari*.

5. ESCLUSIONI PER SITUAZIONI IRREGOLARI PREVISTE DAL PSR

Verranno esclusi dal pagamento gli agricoltori che impediscano agli organismi autorizzati l'effettuazione dei controlli, inclusi quelli sanitari, necessari per verificare l'ottemperanza degli obblighi assunti.

Il PSR vigente prevede inoltre che siano esclusi dal pagamento gli agricoltori ricadenti in una delle condizioni di irregolarità indicate nel capitolo 11.4, par. 16 del PSR 2007-2013:

- mancanza del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
- mancato rispetto delle normative in materia di quote latte;
- mancato versamento di somme dovute per penalità irrogate dall'autorità competente nell'ambito di programmi comunitari, nazionali e regionali;

- mancata restituzione di somme indebitamente percepite nell'ambito di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione alimentare;
- attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione alimentare. In questo caso la concessione dell'aiuto rimane sospesa per un periodo coerente con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola "n + 1").

6. RIDUZIONI O ESCLUSIONI PER DI DIFFORMITA' O INADEMPIENZE

Le difformità relative alle superfici o ai capi dichiarati e le violazioni di impegni agroambientali o di vincoli di *baseline* comportano l'applicazione delle riduzioni o esclusioni previste dalle norme comunitarie e nazionali e dalle disposizioni applicative regionali.

In caso di *difformità* riscontrate nelle *superfici* o nei *capi* determinati, si applicano rispettivamente le riduzioni ed esclusioni di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 65/2011, concernente l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno allo sviluppo rurale.

Per inadempienze relative a impegni tecnici o documentali previsti dalle azioni agroambientali viene applicata la disciplina attuativa e integrativa definita, in conformità all'art. 18 del regolamento (UE) n. 65/2011, dal Decreto Ministeriale n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i. e dai seguenti provvedimenti regionali:

- D.D. n. 1162 del 24.12.2008 e s.m.i., relativa alle azioni 214.1-214.2-214.8/1;
- D.D. n. 1228 del 4.11.2010 relativa alle azioni 214.6/1 e 214.6/2;
- D.D. n. 1675 del 30.12.2010 e s.m.i., riguardante in particolare l'impegno di verifica delle irroratrici previsto dalle azioni 214.1 e 214.2;
- D.G.R. n. 28-4053 del 27.06.2012.

7. COMPATIBILITA E CUMULABILITA' FRA AZIONI E MISURE

Al termine della presente sezione è riportata la tabella relativa alle possibili combinazioni fra le azioni 214.1 e 214.2 e altre azioni/sottoazioni della misura 214, altre misure del PSR 2007-2013 e di precedenti periodi di programmazione. A seconda dei casi, le combinazioni possono dar luogo a una compatibilità di applicazione su superfici distinte della medesima azienda o al cumulo di premi riferiti alla stessa superficie fisica.

8. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda alle norme comunitarie, nazionali e regionali riguardanti lo sviluppo rurale, a quanto stabilito nel PSR e nelle pertinenti disposizioni regionali.

La Direzione Regionale 11 – Agricoltura e l'ARPEA, per quanto di rispettiva competenza, sono incaricate di emanare qualora necessario ulteriori disposizioni tecniche, procedurali e organizzative.

Disposizioni attuative potranno essere fornite, inoltre, dagli organismi deputati alle verifiche sul sistema integrato di gestione e di controllo e al coordinamento nell'erogazione degli aiuti.

COMPATIBILITA'/CUMULABILITA' TRA LE AZIONI 214.1, 214.2 E ALTRE AZIONI/MISURE																			
	F4A	F7	2078-F1	211	214.1	214.2	214.3.1	214.3.2	214.4	214.6.1	214.6.2	214.7.1	214.7.2	214.7.3	214.9	216	2080	H	221
214.1	X	X	X	C		X*	C	C	X	X	X	X	X	X	C	X	X	X	X
214.2	X	X	X	C	X*		X*	X*	X	X	X	X	X	X	C	X	X	X	X
214.7.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
214.7.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X

LEGENDA:

- C** compatibilità degli interventi a livello di azienda e di particella, con cumulabilità dei premi sulla stessa superficie fisica (nel rispetto dei massimali/ha previsti dal reg.CE 1698/2005) ;
- X** compatibilità degli interventi a livello di azienda e di particella, ma senza cumulo di premi sulla stessa superficie fisica (per ogni particella pertanto la somma delle superfici a premio non deve superare la superficie utilizzata)
- X*** compatibilità degli interventi a livello di azienda nel caso di corpi aziendali separati sui quali viene praticata la produzione biologica (azione 214.2)

PARTE TERZA - SEZIONE II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE SINGOLE AZIONI

AZIONE 214.1
APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE INTEGRATA

1. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1.1 IMPORTI MINIMI

I criteri di selezione sottoposti al Comitato regionale di sorveglianza del PSR prevedono che le domande di pagamento, per essere finanziabili, debbano dare luogo al termine dell'istruttoria a importi almeno pari ai seguenti livelli minimi, differenziati per zona altimetrica:

- 250 euro per le aziende ricadenti in zone montane,
- 500 euro per le aziende ricadenti in altre zone.

Le zone altimetriche sono desumibili dalla classificazione territoriale del PSR. Ai fini della determinazione dell'importo minimo, una domanda viene attribuita alla zona in cui ricade la maggior parte della superficie aziendale oggetto di impegno.

Tuttavia, una domanda si considera finanziabile se il mancato raggiungimento dell'importo minimo è dovuto a uno dei seguenti motivi:

- a) applicazione di riduzioni di pagamento per violazione di impegni e/o per difformità fra superfici dichiarate e accertate (es. per la sottrazione del doppio dell'eccedenza dalla superficie determinata);
- b) riduzione dei premi originariamente previsti dal bando del 2/4/2007, nell'ambito delle modifiche apportate al testo del PSR al fine di ottenere l'approvazione della Commissione Europea;
- c) passaggio da una coltura disciplinata dalle norme tecniche, coltivata nel 2011 e/o nel 2012, a un utilizzo del terreno non disciplinato e perciò non ammissibile al sostegno dell'azione.

1.2 QUALIFICA DI IAP

Per le domande non attribuibili a zone montane, oltre al raggiungimento dell'importo minimo è richiesta la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) e l'iscrizione all'INPS. Il possesso di tali requisiti, in questo caso, è richiesto anche agli eventuali agricoltori che nel quinquennio 2007-

2011 o durante il periodo di proroga sono subentrati a precedenti beneficiari nell'attuazione degli impegni.

2. IMPEGNI DI BASE DELL'AZIONE

Nel sottoscrivere la domanda di pagamento per il settimo anno gli agricoltori dichiarano di essere consapevoli degli impegni richiesti dall'azione 214.1, da attuarsi secondo quanto indicato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- applicare su tutta la SAU aziendale, con la possibile esclusione di corpi aziendali separati e di utilizzi del terreno non disciplinati dall'azione, le norme tecniche di produzione integrata predisposte e periodicamente aggiornate dalla Regione in conformità alle linee guida nazionali e comunitarie. Tali norme tecniche sono disponibili sul sito internet della Regione Piemonte all'indirizzo:
http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/fitopatologia/dwd/NormeTecniche2012.pdf
- avvalersi, per il rispetto delle norme tecniche, di un'assistenza tecnica qualificata;
- registrare e sottoscrivere i dati riguardanti le fertilizzazioni (inclusi gli apporti organici) e i trattamenti con prodotti fitosanitari;
- registrare le giacenze di concimi e prodotti fitosanitari presenti in azienda all'inizio del periodo di impegno; registrare e documentare adeguatamente i successivi acquisti;
- sottoporre almeno due volte nel periodo di impegno le macchine irroratrici aziendali a verifica funzionale da parte di centri autorizzati dalla Regione ed effettuare gli interventi di manutenzione che risultino necessari a seguito di tali controlli.

Su tutte le superfici aziendali, incluse quelle non assoggettate all'impegno, è necessario osservare le regole di condizionalità e i requisiti minimi di utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (*baseline*), ove gli impegni agroambientali assunti non comportino vincoli più restrittivi.

2.1 CORPI AZIENDALI SEPARATI

L'applicazione delle norme tecniche è richiesta sull'intera SAU aziendale investita a colture disciplinate, con la possibile esclusione di corpi aziendali separati.

Per corpi separati si intendono superfici aziendali ubicate in comuni non confinanti con quelli in cui ricadono i terreni oggetto di impegno.

Si considerano corpi separati anche i terreni che, pur non rientrando nella definizione di cui al precedente capoverso, costituiscano un'unità distinta dotata di un proprio centro aziendale, con separate registrazioni di acquisto e di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci, assimilabile a un'azienda autonoma anche se condotta dal medesimo soggetto.

E' inoltre ammissibile che terreni compresi nella superficie agricola utilizzata di un'azienda aderente all'azione 214.1 siano assoggettati all'azione 214.2, a condizione che essi siano da considerarsi corpi separati in quanto rispondenti ai requisiti di separazione prescritti dalla disciplina comunitaria in materia di produzione biologica. Ciò in considerazione dei maggiori benefici ambientali riconosciuti a tale metodo produttivo rispetto alla produzione integrata, in virtù di vincoli più restrittivi che includono, in particolare, il divieto di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci di sintesi.

2.2 SCHEDE DI REGISTRAZIONE

Gli agricoltori devono mantenere costantemente aggiornate, ed esibire ai funzionari incaricati dei controlli, le registrazioni relative alle fertilizzazioni e ai trattamenti fitoiatrici effettuati. Le operazioni devono essere registrate entro 7 giorni dalla loro effettuazione.

Sono ammissibili sia la compilazione manuale delle schede sia la stampa eseguita mediante programma informatico. In entrambi i casi le registrazioni devono contenere le informazioni richieste, essere sottoscritte dall'agricoltore e conservate per la durata dell'impegno.

Le registrazioni devono riguardare, distintamente, sia le superfici interessate dall'impegno agroambientale sia le eventuali altre superfici agricole aziendali (corpi separati non oggetto di impegno e utilizzi del terreno non disciplinati dalle norme tecniche), sulle quali devono essere applicati i vincoli di condizionalità e i requisiti minimi di utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (*baseline*).

2.3 VERIFICHE FUNZIONALI DELLE MACCHINE IRRORATRICI

Come indicato nelle disposizioni comuni alle azioni interessate dall'eventuale prolungamento degli impegni, il requisito minimo di impiego dei prodotti fitosanitari - che per i beneficiari di aiuti agroambientali costituisce parte integrante della condizionalità - impone di effettuare nell'arco del quinquennio almeno una verifica funzionale delle macchine irroratrici. Le scadenze entro cui ottemperare all'obbligo sono fissate dal Ministero delle Politiche agricole in funzione dell'anno di assunzione degli impegni agroambientali (cfr sezione I, par. 3.2).

L'azione 214.1 richiede di oltrepassare il requisito minimo, effettuando durante il periodo di impegno *due* verifiche funzionali anziché una sola.

Riguardo agli impegni avviati nel 2007, oggetto delle presenti disposizioni, le scadenze per il conseguimento dell'esito positivo erano il 31/12/2010 per la prima verifica e il 15/3/2012 per la seconda.

Tra le due verifiche funzionali devono intercorrere almeno 12 mesi.

Considerata la necessità che prima di ogni scadenza i Centri abilitati possano dedicarsi alle attività di verifica funzionale per consentire agli agricoltori di ottemperare all'impegno, e tenuto conto dei tempi richiesti per il successivo inserimento dei dati tecnici nella procedura informatica regionale, nei primi due mesi dopo ogni scadenza l'effettuazione della verifica funzionale e la buona funzionalità delle attrezzature possono essere attestati da una dichiarazione provvisoria, rilasciata dal Centro abilitato in conformità al modello regionale.

Trascorsi due mesi dalla scadenza, il conseguimento dell'esito positivo della verifica entro il termine stabilito deve risultare da un'attestazione emessa dal Centro abilitato mediante la procedura informatica regionale, previo inserimento dei dati tecnici richiesti. Sono fatti salvi i casi in cui la verifica sia stata effettuata con esito positivo entro il termine previsto, ma il Centro abilitato abbia rilasciato l'attestazione mediante la procedura informatica più di due mesi dopo tale scadenza, per problemi di operatività del software o per l'indisponibilità di etichette con i relativi numeri di serie da apporre sulle attrezzature, qualora tali circostanze siano confermate dal CSI e/o dal Settore Fitosanitario regionale.

Considerate le difficoltà operative riscontrate, per gli impegni avviati nel 2007 e oggetto di proroga le disposizioni applicative hanno previsto che, in deroga al criterio generale, l'inserimento dei dati nel sistema informativo regionale fosse completato entro il 31/10/2012 per la prima verifica funzionale ed entro il 31/12/2012 per la seconda (circolare n. 21894 del 26/9/2012).

Esenzioni

Si riconoscono i seguenti casi di esenzione dall'obbligo di verifica funzionale:

- 1) indisponibilità di irroratrici aziendali;
- 2) irroratrici non tarabili secondo la metodologia regionale;
- 3) ricorso a terzi (con irroratrici dotate di certificato di idoneità valido);
- 4) ricorso a contoterzisti (con irroratrici dotate di certificato di idoneità valido);

5) macchine irroratrici con certificazione ENAMA in corso di validità.

Le autodichiarazioni di esenzione dall'obbligo dei controlli alle irroratrici devono essere conservate in azienda ed esibite in occasione delle verifiche da parte dei soggetti incaricati. Per le esenzioni di cui ai punti 3) e 4) l'azienda beneficiaria deve produrre l'attestazione di idoneità conseguita dai soggetti esterni all'azienda.

Le aziende che fanno ricorso a contoterzisti devono rivolgersi a soggetti che utilizzino macchinari verificati almeno ogni due anni.

2.4 IMPIEGO DI MEZZI AEREI

L'uso di mezzi aerei per la difesa delle superfici oggetto dell'azione è ammissibile a condizione che siano rispettate le Norme tecniche di produzione integrata e le indicazioni fornite dal servizio di assistenza tecnica in accordo con le direttive del Settore Fitosanitario Regionale.

2.5 AVVICENDAMENTI COLTURALI

Come previsto dalle Norme tecniche regionali, per le adesioni del 2007 la regola di avvicendamento colturale richiede che i seminativi annuali (a eccezione del riso) non ricorrano per più di 2 anni consecutivi e per più di tre anni nel quinquennio.

Per le semine della campagna 2013 il quinquennio di riferimento è il periodo 2009-2013. Ai fini della successione i cereali vernini sono considerati un'unica coltura.

Il riso può essere protrato per non più di tre anni consecutivi; qualora una coltivazione alternativa risulti impraticabile è ammessa la monosuccessione, a condizione di attuare ogni anno una coltura da sovescio a semina autunnale su almeno sul 50% della superficie a riso.

2.6 ESCLUSIONI

L'azione non è applicabile ai *boschi*, ma a castagneti e noceti da frutto costituiti da piante innestate con varietà da frutto che presentino sestri geometrici regolari, con una distanza media fra le piante di 6-12 m; il terreno deve essere mantenuto libero e preparato per la raccolta.

Gli *orti familiari*, destinati all'autoconsumo, non sono ammissibili all'aiuto.

3. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

In merito all'organizzazione, da parte dei soggetti che assistono gli agricoltori, del servizio di consulenza tecnica per l'applicazione delle norme di produzione integrata (soggetti abilitati, requisiti e funzioni dei tecnici, rapporti fra aziende e tecnici e fra tecnici aziendali e coordinatori, presentazione e verifica dei dati) vale quanto indicato in allegato alla determinazione dirigenziale n. 265 del 28 aprile 2008, come modificata dalla determinazione dirigenziale n. 346 del 9 giugno 2008.

I dati relativi all'organizzazione del servizio di assistenza tecnica dovranno pervenire agli Enti delegati entro il termine per la presentazione tardiva delle domande di pagamento. Eventuali modifiche potranno essere comunicate entro una successiva scadenza che sarà fissata dalla Direzione Regionale Agricoltura.

Gli Enti delegati verificano il rispetto dei requisiti previsti (es. rapporto fra tecnici aziendali e tecnici coordinatori, rapporto fra aziende e tecnici aziendali) e, in occasione dei controlli in loco, effettuano il monitoraggio del servizio di assistenza fornito alle aziende agricole.

4. PRELIEVI DI CAMPIONI

In almeno il 30% delle aziende estratte per il controllo *in loco* gli Enti delegati effettuano, secondo la metodologia definita dal Settore Fitosanitario, prelievi di campioni vegetali, di terreno o di acqua da sottoporre ad analisi sui residui di fitofarmaci.

Per verificare l'applicazione delle norme tecniche in fasi fenologiche che altrimenti potrebbero non essere adeguatamente controllate, potranno essere programmati prelievi supplementari da effettuarsi prima dell'estrazione del campione delle aziende sottoposte a verifica *in loco*.

5. IMPEGNI FACOLTATIVI

In aggiunta agli impegni di base, gli agricoltori aderenti all'azione possono aver assunto uno o più impegni facoltativi tra quelli previsti dal PSR:

- colture intercalari per la copertura autunnale e invernale del terreno;
- pacciamatura ecocompatibile;
- inerbimento controllato di frutteti e vigneti;
- manutenzione di nidi artificiali in frutteti e vigneti.

Sulle particelle interessate dal prolungamento devono essere mantenuti, oltre agli impegni di base, anche gli eventuali impegni facoltativi intrapresi in anni precedenti (ove applicabili).

Non sono ammessi a finanziamento l'assunzione *ex novo* e l'ampliamento di impegni facoltativi.

Gli impegni aggiuntivi possono essere stati assunti sull'intera superficie aziendale cui sono applicabili o su parte di essa, con l'estensione minima indicata per ciascun impegno aggiuntivo.

In nessun caso gli impegni aggiuntivi potranno essere ammessi a premio oltre il termine degli impegni di base.

In conformità all'art. 10, paragrafo 4 del regolamento (UE) 65/2011, gli impegni aggiuntivi - così come quelli di base - sono riferiti a determinate particelle catastali su cui devono essere rispettati fino al termine del periodo di impegno, a eccezione delle colture intercalari e della pacciamatura ecocompatibile, che possono ruotare nell'ambito dell'azienda in accordo con quanto previsto dal PSR.

Per gli eventuali richiedenti utilmente collocati nella graduatoria relativa alla misura 216 (determinazione dirigenziale n. 771 del 14/8/2012 e s.m.i.) con riferimento alla tipologia 2 (installazione di nidi artificiali per uccelli e chiroteri), è prevista l'emanazione di un bando per l'assunzione degli impegni quinquennali di base dell'azione 214.1 e dell'impegno aggiuntivo riguardante la manutenzione dei nidi installati.

5.1 COLTIVAZIONI INTERCALARI PER LA COPERTURA AUTUNNALE E INVERNALE DEL TERRENO

Al fine di assicurare un'efficace copertura del terreno nel periodo autunnale e invernale, gli erbai intercalari devono essere seminati entro il 15 ottobre di ogni anno del periodo di impegno e devono permanere in campo almeno fino al 15 marzo dell'anno successivo, per lasciare poi spazio (nello stesso anno) a una coltura principale a ciclo primaverile-estivo.

Il PSR prevede che gli erbai oggetto dell'intervento non siano sottoposti a interventi fertilizzanti o a trattamenti con prodotti fitosanitari.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 2 ettari.

Qualora il beneficiario aderisca anche all'azione 214.3, la sostanza organica apportata con il sovescio non può essere conteggiata ai fini del raggiungimento dell'apporto minimo da matrici organiche richiesto da tale azione.

5.2 PACCIAMATURA ECOCOMPATIBILE

Possono essere impiegati, su colture ortive, materiali vegetali e/o fogli di materiale plastico biodegradabile e compostabile certificato e conforme alle Norme Standard Europee (CEN) UNI EN 13432:2002 Packaging, relativa agli imballaggi, o UNI EN 14995:2007 Plastics, relativa ai materiali plastici in genere.

In caso di utilizzo di materiale plastico, nella fattura di acquisto deve essere indicata la conformità alle norme UNI sopra citate.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 0,2 ettari.

Come previsto dal PSR, durante il periodo di impegno la superficie interessata dall'intervento può ruotare in funzione della localizzazione delle colture su cui viene praticata la pacciamatura, fermo restando l'impegno ad attuare tale pratica sulle colture e per gli ettari definiti in sede di prima approvazione dell'impegno.

5.3 INERBIMENTO CONTROLLATO DI VIGNETI E FRUTTETI

Indicazioni generali

La copertura erbacea può essere ottenuta mediante la vegetazione spontanea o, qualora questa non sia sufficiente, anche attraverso la semina di opportuni miscugli di specie prative e/o facendo ricorso a interventi irrigui. E' consigliabile effettuare la semina nel periodo autunnale.

Nelle superfici sulle quali l'impegno richiede di mantenere la copertura vegetale è vietato l'impiego di diserbanti. La gestione dell'erba può essere attuata tramite periodici sfalci e/o trinciature; in quest'ultimo caso è fondamentale un'appropriata regolazione degli organi lavoranti, tale da preservare il cotico erboso evitando di intaccare il terreno.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 1 ettaro.

Il PSR ha stabilito regole differenziate in funzione della fascia altimetrica, prevedendo l'inerbimento totale in pianura e l'inerbimento dell'interfila in collina.

Frutteti di pianura

La copertura erbacea deve interessare tutta la superficie, sia gli interfilari che il sottofila.

Vigneti e frutteti di collina

La copertura erbacea deve interessare almeno gli interfilari, per una superficie almeno pari al 70% di quella complessiva della coltura.

Al fine di favorire l'interramento dei concimi e di garantire un adeguato approvvigionamento idrico alla coltura, si consentono sull'interfila interventi con ripper o erpice a disco da eseguirsi a filari alterni e ad anni alterni. Tali interventi dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 marzo, corrispondente alla fase di riposo vegetativo della coltura. Pertanto il cotico erboso dovrà sempre essere presente e ben sviluppato su almeno metà degli interfilari, mentre gli interfilari rimanenti potranno presentare gli effetti delle operazioni sopra indicate tra il 15 ottobre ed il 15 marzo e dovranno presentare il cotico erboso formato o in via di accrescimento nel periodo compreso tra aprile e metà ottobre.

Sul sottofila sono possibili lavorazioni meccaniche e interventi diserbanti, limitatamente ai principi attivi indicati nel PSR e consentiti dalle norme tecniche per l'azione 214.1.

5.4 MANUTENZIONE DI NIDI ARTIFICIALI IN FRUTTETI E VIGNETI

Il PSR prevede che i nidi artificiali siano in numero di almeno 10 per ettaro di superficie ammessa a premio, che siano collocati sui terreni oggetto di impegno o nelle loro vicinanze (ad es. su tare, ai margini di superfici boscate) e che per tutta la durata del periodo di impegno ne sia curata la pulizia annuale (dopo la fine del periodo riproduttivo) e, in caso di danneggiamento o perdita, la manutenzione o sostituzione.

I nidi devono essere collocati a un'altezza di almeno 2 m o almeno all'altezza dei pali di testata dei filari. La superficie minima di applicazione dell'impegno aggiuntivo è di 0,5 ettari.

6. ENTITÀ DEGLI AIUTI

Nel PSR sono indicati i premi annui/ettaro riferiti alle diverse categorie di colture, differenziati in introduzione e mantenimento e, per quanto riguarda l'estensione, in prima e seconda fascia di superficie.

Anche nel secondo anno di proroga il livello di premio verrà corrisposto allo stesso livello "introduzione" o "mantenimento" riconosciuto per il 2011.

Come previsto dal PSR, i pagamenti per l'attuazione degli impegni di base possono essere cumulati con quelli relativi agli impegni aggiuntivi e/o alle azioni 214.3 (incremento del contenuto di carbonio organico del suolo).

7. CRITERI DI PRIORITÀ APPROVATI DAL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PSR

In base all'ultimo aggiornamento delle domande del 2012, alle dichiarazioni pervenute verranno applicati i seguenti punteggi, riferiti a zone di particolare interesse ambientale e alla classificazione territoriale del PSR.

I. collocazione in zone caratterizzate da particolari pregi o criticità ambientali:

	punti
a) Aree protette (parchi naturali, riserve naturali etc.), istituite dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e aree Natura 2000	10
b) Aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R	9
c) Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio Regionale 17.06.2003, n. 287-20269	8
d) Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola	6
e) Altre zone	2

II. collocazione rispetto alla classificazione territoriale del PSR:

	punti
Zona A – Poli urbani	4
Zona B – Aree rurali ad agricoltura intensiva	5
Zona C – Aree rurali intermedie	3
Zona D – Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo	1

I punteggi relativi alle zone prioritarie sotto l'aspetto ambientale (*punto I*) sono attribuiti alle aziende la cui superficie agricola utilizzata (SAU) ricade nelle aree in questione per i valori di seguito indicati:

- per le zone di tipo a), c), d), se almeno il 25% della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta all'impegno ricade in tali zone;
- per le zone di tipo b), se la SAU soggetta all'impegno contiene totalmente o parzialmente le zone di salvaguardia di cui trattasi, individuate come aree circolari di 200 m di raggio intorno ai punti di captazione ad uso idropotabile. Si considerano le particelle catastali i cui centroidi ricadono in una zona di salvaguardia;
- per le zone di tipo e) di cui al punto I, se non ricadono nei casi precedenti.

Il punteggio di cui al *punto II*, riferito alla classificazione territoriale del PSR, viene attribuito in base all'appartenenza del centro aziendale a una delle citate zone (A, B, C, D).

A parità di punteggio complessivo si considerano prioritarie le domande dei più giovani di età.

AZIONE 214.2
APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE BIOLOGICA

1. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1.1 ASSOGGETTAMENTO AL SISTEMA DI CONTROLLO

Entro la scadenza per la presentazione delle domande, il richiedente deve aver notificato la produzione biologica secondo le modalità prescritte.

Durante il periodo di attuazione dell'impegno, un'azienda aderente all'azione 214.2 può uscire temporaneamente dal sistema di certificazione biologica nella fase di passaggio da un Organismo di controllo a un altro (recesso e notifica di cambio di Organismo di controllo, secondo le modalità prescritte dalla normativa) o a causa di un ritardo nel pagamento dell'importo dovuto per la certificazione, con conseguente esclusione comunicata dall'Organismo di controllo e da quest'ultimo poi revocata. Tali situazioni non determinano riduzioni dell'aiuto agroambientale, a condizione che, per la campagna in cui si sono verificate, l'Organismo di controllo sia stato in grado di attestare l'applicazione del metodo biologico e non siano state riscontrate inadempienze o effetti ambientali negativi.

Riguardo al ritardo nel pagamento della quota per la certificazione, in particolare, non si ritiene che una riduzione dell'aiuto agroambientale possa essere fatta derivare da un'esclusione successivamente revocata dall'Organismo di controllo, con atto che ne annulla gli effetti, senza che siano state riscontrate violazioni degli impegni tecnici o documentali e a fronte di un'attestazione con la quale lo stesso Organismo di controllo, nell'ambito di un sistema di qualità riconosciuto a livello comunitario, abbia certificato per l'anno in questione la corretta applicazione del metodo biologico.

1.2 IMPORTO MINIMO

I criteri di selezione sottoposti al Comitato regionale di sorveglianza del PSR prevedono che al termine dell'istruttoria le domande di pagamento, per essere considerate finanziabili, debbano dare luogo a un importo almeno pari a 250 euro.

Tuttavia, nell'anno di prolungamento dell'impegno una domanda si considera finanziabile se il mancato raggiungimento dell'importo minimo è dovuto a uno dei seguenti motivi:

- a) applicazione di riduzioni di pagamento per violazione di impegni e/o per difformità fra superfici dichiarate ed accertate (es. per la sottrazione del doppio dell'eccedenza dalla superficie determinata);
- b) riduzione dei premi originariamente previsti dal bando del 2/4/2007, nell'ambito delle modifiche apportate al testo del PSR prima dell'approvazione da parte della Commissione Europea;
- c) passaggio da una coltura ammissibile al sostegno, coltivata nel 2011, a un utilizzo del terreno non ammissibile al sostegno.

2. IMPEGNI DI BASE DELL'AZIONE

Il prolungamento del sessennio 2007-2012 comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto indicato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- applicare su tutta la SAU aziendale, con la possibile esclusione dei corpi aziendali separati, i metodi di produzione biologica definiti dalla normativa comunitaria (reg. CE n. 834/2007 e reg. CE 889/08) e nazionale. Con riferimento all'art. 11, commi 2 e 3 del reg. (CE) 834/2007, per corpi aziendali separati si intendono unità aziendali distinte da quelle riconosciute idonee alla produzione biologica dagli Organismi di controllo, investite a varietà vegetali ben distinguibili da quelle assoggettate al metodo biologico. La separazione rispetto alle unità condotte secondo il metodo biologico deve essere attestata da un Organismo di controllo riconosciuto ai sensi della normativa comunitaria e deve riguardare i terreni interessati, i prodotti utilizzati e quelli ottenuti, rispettivamente, dalle unità biologiche e non biologiche;
- sottoporre almeno due volte nel quinquennio le macchine irroratrici aziendali a verifica e regolazione da parte di centri autorizzati dalla Regione ed effettuare gli interventi di manutenzione che risultino necessari a seguito di tali controlli.

Su tutte le superfici aziendali, incluse quelle non assoggettate all'impegno, è necessario osservare le regole di condizionalità e i requisiti minimi di utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci, ove gli impegni agroambientali assunti non comportino vincoli più restrittivi.

2.1 SCHEDE DI REGISTRAZIONE

Gli agricoltori devono mantenere costantemente aggiornate ed esibire ai funzionari incaricati dei controlli, le registrazioni relative alle fertilizzazioni e ai trattamenti fitoiatrici effettuati. Le operazioni devono essere registrate entro 30 giorni dalla loro effettuazione.

Sono ammissibili sia la compilazione manuale delle schede sia la stampa eseguita mediante programma informatico. In entrambi i casi le registrazioni devono contenere le informazioni richieste, essere sottoscritte dall'agricoltore e conservate per la durata dell'impegno.

Le registrazioni devono riguardare, distintamente, sia le superfici interessate dall'impegno agroambientale sia le eventuali altre superfici agricole aziendali (corpi separati non oggetto di impegno), sulle quali devono essere applicati i vincoli di condizionalità e i requisiti minimi di impegno di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (*baseline*).

2.2 VERIFICA FUNZIONALE DELLE MACCHINE IRRORATRICI

Come indicato nelle disposizioni comuni alle azioni interessate dall'eventuale prolungamento degli impegni, il requisito minimo di impiego dei prodotti fitosanitari - che per i beneficiari di aiuti agroambientali costituisce parte integrante della condizionalità - impone di effettuare nell'arco del quinquennio almeno una verifica funzionale delle macchine irroratrici. Le scadenze entro cui ottemperare all'obbligo sono fissate dal Ministero delle Politiche agricole in funzione dell'anno di assunzione degli impegni agroambientali. (cfr sezione I, par. 3.2)

L'azione 214.2 richiede di oltrepassare il requisito minimo, effettuando durante il periodo di impegno *due* verifiche funzionali anziché una sola.

Riguardo agli impegni avviati nel 2007, oggetto delle presenti disposizioni, le scadenze per il conseguimento dell'esito positivo erano il 31/12/2010 per la prima verifica e il 15/3/2012 per la seconda.

Tra le due verifiche funzionali devono intercorrere almeno 12 mesi.

Considerata la necessità che prima di ogni scadenza i Centri abilitati possano dedicarsi alle attività di verifica funzionale per consentire agli agricoltori di ottemperare all'impegno, e tenuto conto dei tempi richiesti per il successivo inserimento dei dati tecnici nella procedura informatica regionale, nei primi due mesi dopo ogni scadenza l'effettuazione della verifica funzionale e la buona funzionalità delle attrezzature possono essere attestati da una dichiarazione provvisoria, rilasciata dal Centro abilitato in conformità al modello regionale.

Trascorsi due mesi dalla scadenza, il conseguimento dell'esito positivo della verifica entro il termine stabilito deve risultare da un'attestazione emessa dal Centro abilitato mediante la procedura informatica regionale, previo inserimento dei dati tecnici richiesti. Sono fatti salvi i casi in cui la verifica sia stata effettuata con esito positivo entro il termine previsto, ma il Centro abilitato abbia rilasciato l'attestazione mediante la procedura informatica più di due mesi dopo tale scadenza, per problemi di operatività del software o per l'indisponibilità di etichette con i relativi numeri di serie da apporre sulle attrezzature, qualora tali circostanze siano confermate dal CSI e/o dal Settore Fitosanitario regionale.

Considerate le difficoltà operative riscontrate, per gli impegni avviati nel 2007 e oggetto di proroga le disposizioni applicative hanno previsto che, in deroga al criterio generale, l'inserimento dei dati nel sistema informativo regionale fosse completato entro il 31/10/2012 per la prima verifica funzionale ed entro il 31/12/2012 per la seconda (circolare n. 21894 del 26/9/2012).

Esenzioni

Si riconoscono i seguenti casi di esenzione dall'obbligo di verifica funzionale:

- 1) indisponibilità di irroratrici aziendali;
- 2) irroratrici non tarabili secondo la metodologia regionale;
- 3) ricorso a terzi (con irroratrici dotate di certificato di idoneità valido);
- 4) ricorso a contoterzisti (con irroratrici dotate di certificato di idoneità valido);
- 5) macchine irroratrici con certificazione ENAMA in corso di validità.

Le autodichiarazioni di esenzione dall'obbligo dei controlli alle irroratrici devono essere conservate in azienda ed esibite in occasione delle verifiche da parte dei soggetti incaricati. Per le esenzioni di cui ai punti 3) e 4) l'azienda beneficiaria deve produrre l'attestazione di idoneità conseguita dai soggetti esterni all'azienda.

Le aziende che fanno ricorso a contoterzisti devono rivolgersi a soggetti che utilizzino macchinari verificati almeno ogni due anni.

2.3 AVVICENDAMENTO CULTURALE

Si fa riferimento al Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 18354 del 27.11.2009 (pubblicato sulla G.U. n. 31 del 8.2.2010) e s.m.i., ed in particolare a quanto previsto in tema di avvicendamenti culturali (art. 3 par. 1).

2.4 ESCLUSIONI

L'azione non è applicabile ai *boschi*, ma a castagneti e noceti da frutto formati da piante innestate con varietà da frutto situate a una distanza media di 6-20 m le une dalle altre, in cui il terreno è mantenuto libero e preparato per la raccolta.

Le colture ammesse a premio non comprendono i *pascoli su cui è praticato l'alpeggio*, che possono essere oggetto degli impegni riguardanti i pascoli estensivi.

Gli *orti familiari*, destinati all'autoconsumo, non sono ammissibili al sostegno.

3. PRELIEVI DI CAMPIONI

In almeno il 30% delle aziende estratte per il controllo in loco gli Enti delegati effettuano, secondo la metodologia definita dal Settore Fitosanitario, prelievi di campioni vegetali, di terreno o di acqua da sottoporre ad analisi sui residui di fitofarmaci.

Per verificare l'applicazione del metodo biologico in fasi fenologiche che altrimenti potrebbero non essere adeguatamente controllate, potranno essere programmati prelievi supplementari da effettuare prima dell'estrazione del campione di aziende per le verifiche *in loco*.

La presenza di residui o tracce di prodotti fitosanitari non consentiti dal metodo biologico può essere rilevata anche su campioni prelevati dagli Organismi di controllo nell'ambito dell'attività di certificazione.

Sia per i prelievi compiuti dagli Enti delegati che per quelli degli Organismi di controllo, il Settore Fitosanitario regionale (Laboratorio agrochimico) valuta d'intesa con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) gli esiti delle analisi risultate irregolari o di dubbia regolarità e ne stabilisce la rilevanza nell'ambito dell'azione 214.2, secondo criteri uniformi basati su elementi quali la concentrazione delle sostanze attive riscontrate, il metodo analitico adottato, ecc.

Se a seguito di tale valutazione viene accertato l'utilizzo di una sostanza attiva non consentita dal metodo biologico, si applicano le penalità previste dalla D.D. n. 1162 del 24/12/2008 in merito alle inadempienze che costituiscono *infrazioni*, riscontrate mediante prelievi di campioni da parte di Enti delegati o di Organismi di controllo.

4. IMPEGNI FACOLTATIVI

In aggiunta agli impegni di base, gli agricoltori aderenti all'azione possono aver assunto uno o più impegni facoltativi tra quelli previsti dal PSR:

- pacciamatura ecocompatibile;
- inerbimento controllato di frutteti e vigneti;
- manutenzione di nidi artificiali in frutteti e vigneti;
- zootecnia biologica

Sulle particelle interessate dal prolungamento devono essere mantenuti, oltre agli impegni di base, anche gli eventuali impegni facoltativi intrapresi in anni precedenti (ove applicabili).

Non sono ammessi l'assunzione *ex novo* e l'ampliamento di impegni facoltativi.

Gli impegni aggiuntivi possono essere stati assunti sull'intera superficie aziendale cui sono applicabili o su parte di essa, con l'estensione minima indicata per ciascun impegno aggiuntivo.

In nessun caso gli impegni aggiuntivi potranno essere ammessi a premio oltre il termine degli impegni di base.

In conformità all'art. 10, paragrafo 4 del regolamento (UE) 65/2011, gli impegni aggiuntivi - così come quelli di base - sono riferiti a determinate particelle catastali su cui devono essere rispettati fino al termine del periodo di impegno, a eccezione della pacciamatura ecocompatibile, che può ruotare nell'ambito dell'azienda in accordo con quanto previsto dal PSR.

Per gli eventuali richiedenti utilmente collocati nella graduatoria relativa alla misura 216 (determinazione dirigenziale n. 771 del 14/8/2012 e s.m.i.) con riferimento alla tipologia 2 (installazione di nidi artificiali per uccelli e chiroteri), è prevista l'emanazione di un bando per l'assunzione degli impegni quinquennali di base dell'azione 214.2 e dell'impegno aggiuntivo riguardante la manutenzione dei nidi installati.

4.1 PACCIAMATURA ECOCOMPATIBILE

Possono essere impiegati, su colture ortive, materiali vegetali e/o fogli di materiale plastico biodegradabile e compostabile certificato e conforme alle Norme Standard Europee (CEN) UNI EN 13432:2002 Packaging, relativa agli imballaggi, o UNI EN 14995:2007 Plastics, relativa ai materiali plastici in genere.

In caso di utilizzo di materiale plastico, nella fattura di acquisto deve essere indicata la conformità alle norme UNI sopra citate.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 0,2 ettari.

Come previsto dal PSR, durante il periodo di impegno la superficie interessata dall'intervento può ruotare in funzione della localizzazione delle colture su cui viene praticata la pacciamatura, fermo restando l'impegno ad attuare tale pratica sulle colture e per gli ettari definiti in sede di prima approvazione dell'impegno.

4.2 INERBIMENTO CONTROLLATO DI VIGNETI E FRUTTETI

Indicazioni generali

La copertura erbacea può essere ottenuta mediante la vegetazione spontanea o, qualora questa non sia sufficiente, anche attraverso la semina di opportuni miscugli di specie prative e/o facendo ricorso a interventi irrigui. E' consigliabile effettuare la semina nel periodo autunnale.

La gestione dell'erba può essere attuata tramite periodici sfalci e/o trinciature; in quest'ultimo caso è fondamentale un'appropriata regolazione degli organi lavoranti, tale da preservare il cotico erboso evitando di intaccare il terreno.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 1 ettaro.

Il PSR ha stabilito regole differenziate in funzione della fascia altimetrica, prevedendo l'inerbimento totale in pianura e l'inerbimento dell'interfila in collina.

Frutteti di pianura

La copertura erbacea deve interessare tutta la superficie, sia gli interfilari che il sottofila.

Vigneti e frutteti di collina

La copertura erbacea deve interessare almeno gli interfilari, per una superficie almeno pari al 70% di quella complessiva della coltura.

Al fine di favorire l'interramento dei concimi e di garantire un adeguato approvvigionamento idrico alla coltura, si consentono sull'interfila interventi con ripper o erpice a disco da eseguirsi a filari alterni e ad anni alterni. Tali interventi dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 marzo, corrispondente alla fase di riposo vegetativo della coltura. Pertanto il cotico erboso dovrà sempre essere presente e ben sviluppato su almeno metà degli interfilari, mentre gli interfilari rimanenti potranno presentare gli effetti delle operazioni sopra indicate tra il 15 ottobre ed il 15 marzo e dovranno presentare il cotico erboso formato o in via di accrescimento nel periodo compreso tra aprile e metà ottobre.

Sul sottofila sono ammesse le lavorazioni meccaniche.

4.3 MANUTENZIONE DI NIDI ARTIFICIALI IN FRUTTETI E VIGNETI

Il PSR prevede che i nidi artificiali siano in numero di almeno 10 per ogni ettaro di superficie ammessa a premio, che siano collocati sui terreni oggetto di impegno o nelle loro vicinanze (ad es. su tare, ai margini di superfici boscate) e che per tutta la durata del periodo di impegno ne sia curata la pulizia annuale (dopo la fine del periodo riproduttivo) e, in caso di danneggiamento o

perdita, la manutenzione o sostituzione.

I nidi devono essere collocati a un'altezza di almeno 2 m o almeno all'altezza dei pali di testata dei filari. La superficie minima di applicazione dell'impegno aggiuntivo è di 0,5 ettari.

5. NOTIFICHE INCROCIATE

Ai fini di un'applicazione coordinata dei controlli sull'attuazione dell'azione 214.2 e delle attività di certificazione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, gli Enti delegati segnalano agli Organismi di controllo le inadempienze constatate durante le verifiche, se rilevanti ai fini dell'attività di certificazione sull'attuazione del metodo biologico, e prendono in considerazione ai fini dell'istruttoria le inadempienze rilevate dagli Organismi di controllo in aziende aderenti all'azione 214.2.

6. ENTITÀ DEGLI AIUTI

Nel PSR sono indicati i premi annui/ettaro riferiti alle diverse categorie di colture, differenziati in introduzione e mantenimento e, per quanto riguarda l'estensione, in prima e seconda fascia di superficie.

Il livello di premio verrà corrisposto allo stesso livello "introduzione" o "mantenimento" ottenuto per gli anni precedenti.

Come previsto dal PSR, i pagamenti relativi agli impegni di base sono cumulabili con quelli riguardanti gli impegni aggiuntivi.

7. COMPATIBILITÀ CON L'AZIONE 214.4

L'azione è compatibile per le aziende che eseguano gli impegni dell'azione 214.4 (conversione di seminativi in colture foraggere permanenti), a condizione che i loro aiuti non si cumulino sulla medesima superficie fisica.

Qualora un agricoltore aderisca ad entrambe le azioni possono verificarsi i seguenti casi.

Se un terreno oggetto dell'azione 214.4 fa parte di un corpo separato rispetto alla superficie aziendale oggetto dell'azione 214.2 (secondo la definizione valida per tale azione), non è soggetto agli impegni di quest'ultima e, di conseguenza, è vincolato soltanto alle prescrizioni di *baseline* e a quelle dell'azione 214.4 (che, per quanto concerne la fertilizzazione, coincidono con le norme tecniche dell'azione 214.1).

Se tale separazione non sussiste, il terreno interessato dall'azione 214.4 è soggetto anche agli impegni dell'azione 214.2 (senza che gli sia attribuito il relativo premio), dal momento che l'azione 214.2 deve essere attuata sull'intera SAU aziendale con la sola possibile esclusione dei corpi separati. L'applicazione corretta delle due azioni richiede pertanto che sulla superficie interessata, nel caso in esame, siano rispettate sia le norme di fertilizzazione dell'azione 214.4 (es. limiti di apporto azotato) sia le prescrizioni del metodo di produzione biologico (es. divieto di fertilizzanti di sintesi).

8. CRITERI DI PRIORITÀ APPROVATI DAL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PSR

In base all'ultimo aggiornamento delle domande del 2012, alle dichiarazioni pervenute verranno applicati i seguenti punteggi, riferiti a zone di particolare interesse ambientale e alla classificazione territoriale del PSR.

I. collocazione in zone caratterizzate da particolari pregi o criticità ambientali:

	punti
a) Aree protette (parchi naturali, riserve naturali etc.), istituite dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e aree Natura 2000	10
b) Aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R	9
c) Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio Regionale 17.06.2003, n. 287-20269	12
d) Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola	6
e) Altre zone	2

II. collocazione rispetto alla classificazione territoriale del PSR:

	punti
Zona A – Poli urbani	4
Zona B – Aree rurali ad agricoltura intensiva	5
Zona C – Aree rurali intermedie	3
Zona D – Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo	1

I punteggi relativi alle zone prioritarie sotto l'aspetto ambientale (*punto I*) sono attribuiti alle aziende la cui superficie agricola utilizzata (SAU) ricade nelle aree in questione per i valori di seguito indicati:

- per le zone di tipo a), c), d), se almeno il 25% della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta all'impegno ricade in tali zone;
- per le zone di tipo b), se la SAU soggetta all'impegno contiene totalmente o parzialmente le zone di salvaguardia di cui trattasi, individuate come aree circolari di 200 m di raggio intorno ai punti di captazione ad uso idropotabile. Si considerano le particelle catastali i cui centroidi ricadono in una zona di salvaguardia;
- per le zone di tipo e) di cui al punto I, se non ricadono nei casi precedenti.

Il punteggio di cui al *punto II*, riferito alla classificazione territoriale del PSR, viene attribuito in base all'appartenenza del centro aziendale a una delle citate zone (A, B, C, D).

A parità di punteggio complessivo si considerano prioritarie le domande dei più giovani di età.

AZIONE 214.8/1
CONSERVAZIONE DI RAZZE LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO

1. RAZZE MINACCIATE DI ABBANDONO OGGETTO DELLA CONSERVAZIONE

Si riportano di seguito le razze ammesse al sostegno dell'azione, secondo quanto previsto dal PSR 2007-2013:

Specie	Razza
BOVINA	Pezzata Rossa d'Oropa
	Varzese o Tortonese
	Valdostana Pezzata Nera
	Barà-Pustertaler
OVINA	Sambucana
	Garessina
	Frabosana
	Saltasassi
	Tacola
	Delle Langhe
	Savoiarda
CAPRINA	Sempione
	Vallesana
	Roccoverano
	Grigia delle Valli di Lanzo

2. CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Nel 2013 saranno ammissibili al pagamento le domande che hanno svolto un sessennio o un quinquennio di impegno e che hanno per oggetto almeno 1 UBA (Unità di Bestiame Adulto), fatta eccezione per la razza caprina "Grigia delle Valli di Lanzo" di cui viene autorizzata la presentazione di domande di pagamento aventi per oggetto almeno 0,2 UBA, tenuto conto altresì delle cause di forza maggiore di cui all'art. 47 del reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i.

3. IMPEGNI SPECIFICI DELL'AZIONE

Gli allevatori, per avere diritto al premio dovranno impegnarsi per il 2013:

- a) ad allevare capi appartenenti alle razze indicate ed iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico;
- b) ad aumentare (o almeno a mantenere) il numero di capi dichiarato nella domanda iniziale del 2007 o del 2008;
- c) a rispettare le condizioni dell'art. 27 del reg. CE 1974/2006 e s.m.i. (in particolare il quarto comma).

4. AUMENTO DELLE U.B.A. RISPETTO AL 2011 O AL 2012

E' ammissibile che il numero di UBA richieste a premio aumenti rispetto all'ultimo anno di impegno del quinquennio in origine sottoscritto. Il riconoscimento dell'importo corrispondente è tuttavia subordinato alla decisione comunitaria di cofinanziamento ed ai vincoli di disponibilità finanziaria del FEASR per le misure/azioni del PSR.

5. CONVERSIONE DEI CAPI IN UBA ED ENTITÀ DEL PREMIO

I valori utilizzati per la conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) sono riconducibili all'allegato V del reg. CE 1974/2006 della Commissione, tenendo conto delle integrazioni apportate dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 20 marzo 2008, allegato 4.

Il PSR prevede che il premio possa assumere al massimo il valore di 200 €/UBA all'anno, ma, considerata la ridotta disponibilità finanziaria nell'ultimo anno del PSR 2007-2013, potrà essere adottato un premio per UBA più basso per poter soddisfare il maggior numero di richieste di prolungamento dell'impegno.

6. INTERAZIONI CON ALTRI REGIMI DI SOSTEGNO

Il testo vigente del PSR (cap. 5.2.4.6) indica i casi di incompatibilità che non consentono doppia compensazione in riferimento alla stessa operazione.

Le fattispecie verranno meglio specificate nelle disposizioni per la presentazione delle domande della campagna 2013.

AZIONE 214.7 - SOTTOAZIONE 214.7/2
COLTIVAZIONI A PERDERE PER L'ALIMENTAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

1. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1.1 Utilizzi del terreno nel triennio precedente

L'intervento ha per oggetto terreni investiti a seminativi nei 3 anni precedenti l'anno di emanazione del bando. Nel triennio che precede l'anno di adesione, la mancata coltivazione (e quindi l'assenza di produzione) è ammissibile per non più di un anno, poiché altrimenti l'aiuto agroambientale non sarebbe giustificato dalle perdite di reddito e dai benefici ambientali derivanti dalla nuova destinazione dei terreni.

1.2 Esclusione dei terreni in cui è praticata la caccia

Come previsto dal PSR, l'azione è applicabile soltanto a terreni su cui non è praticata la caccia.

Se l'Autorità competente, durante il periodo di attuazione dell'impegno, autorizza la caccia su superfici che hanno beneficiato dell'aiuto in anni precedenti durante i quali vigeva il divieto, e se l'intervento non può essere applicato su altri terreni aziendali, l'impegno relativo alle superfici in questione cessa senza richiesta di rimborso dei premi percepiti.

1.3 Superficie minima

Nel primo anno sono state considerate ammissibili a finanziamento le domande la cui superficie oggetto di impegno e ammissibile a finanziamento risultava di almeno pari a 0,5 ettari. A partire dal secondo anno tale superficie poteva scendere al di sotto del livello minimo, a condizione che la diminuzione fosse dovuta a riduzioni consentite dal PSR e dai regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale. In particolare, le disposizioni applicative regionali hanno riconosciuto ammissibili, ove pertinenti, i motivi individuati (con riferimento agli importi minimi e alle azioni 214.1 e 214.2) dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 819407 del 1/8/2008:

- a) espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;
- b) cessione di terreni oggetto dell'azione senza subentro nell'impegno, entro il limite del 10% della superficie ammissibile del primo anno (cfr parte generale);
- c) cessione di terreni oggetto dell'azione con subentro nell'impegno (anche oltre il limite del 10%), per cui la domanda del precedente beneficiario e/o quella del subentrante non raggiungono l'importo minimo.

1.4 Incidenza sulla SAU aziendale

La superficie oggetto di impegno non deve superare il 15% della SAU aziendale, tranne che per aziende con SAU non superiore a 5 ettari per le quali tale percentuale può raggiungere il 50%. La SAU aziendale su cui calcolare la percentuale comprende la superficie oggetto di impegno destinata alle coltivazioni a perdere (es. 1,5 ettari di coltivazioni a perdere, 8,5 di colture produttive: 10 ettari di SAU complessiva, incidenza delle colture a perdere pari al 15%).

In accordo con la classificazione dell'ISTAT, nell'ambito della SAU non vengono conteggiati i pioppeti.

2. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

3. LOCALIZZAZIONE

La sottoazione è applicabile sui terreni ove non è praticata la caccia.

4. IMPEGNI

L'adesione alla sottoazione comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto indicato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- effettuare coltivazioni destinate ad essere lasciate in campo, non raccolte, a disposizione della fauna selvatica;
- non sottoporre tali colture a concimazioni con prodotti di sintesi o a trattamenti con fitofarmaci; in caso di fertilizzazioni organiche, rispettare gli apporti azotati massimi consentiti dalle norme tecniche per l'azione 214.1 e registrare tempestivamente gli interventi effettuati.

Sui terreni oggetto dell'intervento devono essere coltivate almeno due fra le seguenti specie: frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, avena, grano saraceno, mais, sorgo, miglio, panico, erba medica, trifoglio, veccia, colza, ravizzone, girasole. Le due o più colture prescelte possono variare durante il periodo impegno.

Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in parcelle o a strisce, anche fra loro affiancate. Esse possono essere realizzate sotto forma di fasce marginali di appezzamenti coltivati per scopi produttivi.

Qualora non vi sia una separazione fisica o un confine ben individuato (es. in caso di fasce disposte lungo il margine di appezzamenti), le coltivazioni a perdere devono essere realizzate con colture diverse da quelle coltivate sullo stesso appezzamento con finalità produttive, per poter essere distinguibili da queste ultime e trattate in modo differenziato.

Ciascuna parcella o fascia marginale destinata a coltivazioni a perdere deve avere un'estensione compresa fra 500 e 4.000 mq e una larghezza minima di 10 m.

La densità delle coltivazioni a perdere deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Pur nel rispetto degli impegni assunti (es. divieto del diserbo chimico), ne deve essere curato il buon esito affinché possano fornire un effettivo contributo all'alimentazione della fauna selvatica.

Le colture a perdere devono essere lasciate in campo, per l'alimentazione della fauna selvatica:

- almeno fino al 30 settembre dell'anno successivo alla semina per le colture a semina autunnale;
- almeno fino al 1° marzo dell'anno successivo alla semina per le colture a semina primaverile.

Come previsto dal PSR, durante il periodo di impegno le coltivazioni a perdere possono ruotare nell'ambito dell'azienda, a condizione di mantenere la loro estensione complessiva (fatte salve le variazioni di superficie ammissibili).

Dovendo permanere in campo ben oltre la fase in cui è possibile la raccolta, esse non possono dare luogo a produzione vendibile.

5. IMPORTO DEGLI AIUTI

Il premio annuo è pari a 450 euro/ettaro. Esso non è cumulabile con pagamenti relativi ad altre azioni agroambientali.

AZIONE 214.7 - SOTTOAZIONE 214.7/3

FASCE TAMPONE INERBITE

1. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1.1 Precedente utilizzo dei terreni

Poiché la sottoazione richiede la *realizzazione* di fasce tampone inerbite ai margini delle coltivazioni, non è ammissibile all'aiuto il semplice mantenimento di superfici che prima del periodo di impegno erano già inerbite o non coltivate.

Se in precedenza le superfici interessate dalla realizzazione delle fasce tampone non fossero state coltivate con specie produttive, infatti, il sostegno agroambientale non sarebbe giustificato dalle perdite di reddito e dai benefici ambientali conseguenti alla realizzazione dell'intervento. Non sono ammissibili, in particolare, le superfici che in precedenza costituivano:

- tare, incolti
- superfici ritirate dalla produzione
- "aree di servizio", anche qualora nel fascicolo aziendale gli sia stato attribuito il codice della coltura al cui servizio erano funzionali.

1.2 Superficie minima

Nel primo anno erano considerate ammissibili a finanziamento le domande la cui superficie oggetto di impegno e ammissibile a finanziamento risultava almeno pari a 1.500 mq. A partire dal secondo anno tale superficie poteva scendere al di sotto del livello minimo, a condizione che la diminuzione fosse dovuta a riduzioni consentite dal PSR e dai regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale. In particolare, le disposizioni applicative regionali (bandi del 2010 e circolare n. 22424 del 12/8/2010) hanno riconosciuto ammissibili, ove pertinenti, i motivi individuati (con riferimento agli importi minimi e alle azioni 214.1 e 214.2) dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 819407 del 1/8/2008:

- a) espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;
- b) cessione di terreni oggetto dell'azione senza subentro nell'impegno, entro il limite del 10% della superficie ammissibile del primo anno (cfr parte generale);
- c) cessione di terreni oggetto dell'azione con subentro nell'impegno (anche oltre il limite del 10%), per cui la domanda del precedente beneficiario e/o quella del subentrante non raggiungono l'importo minimo.

2. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

3. LOCALIZZAZIONE

La sottoazione è applicabile all'intero territorio regionale.

4. IMPEGNI

La sottoazione richiede di realizzare fasce tampone inerbite lungo i margini delle coltivazioni (fossi, scoline), in conformità al PSR e alle disposizioni applicative regionali.

Le fasce tampone inerbite oggetto dell'intervento devono essere ben distinguibili dalle superfici coltivate con finalità produttiva sul medesimo appezzamento. In particolare, non sono ammissibili all'aiuto fasce marginali di prati, prati-pascoli e pascoli (anche se di nuova realizzazione).

Sulle fasce tampone è richiesto il mantenimento di una copertura erbacea permanente, che può essere ottenuta con la vegetazione spontanea o, qualora questa sia insufficiente, anche con la semina di opportuni miscugli di specie prative e/o facendo ricorso ad interventi irrigui.

Le fasce tampone inerbite devono essere gestite mediante sfalci e trinciature, evitando i periodi nei quali l'intervento può compromettere la riproduzione della fauna selvatica:

- tra il 15 febbraio e il 15 luglio per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE (ex 79/409/CEE) e della direttiva 92/43/CEE
- tra il 15 marzo e il 15 luglio per le altre aree.

Le fasce tampone inerbite non devono essere sottoposte a trattamenti con prodotti fitosanitari e a interventi di fertilizzazione. Esse devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere.

Al fine di favorire la riduzione della velocità delle acque di scorrimento superficiali in modo da consentire la deposizione del materiale solido trasportato, la larghezza delle fasce tampone inerbite deve essere compresa tra 5 e 10 metri.

In conformità all'art. 39, paragrafo 3 del regolamento CE 1698/2005 e s.m.i., come per tutte le azioni agroambientali gli impegni assunti devono oltrepassare le norme ed i requisiti di condizionalità e di *baseline*. Le superfici oggetto di impegno, pertanto, devono essere aggiuntive rispetto alle eventuali fasce inerbite la cui presenza può essere richiesta, nell'ambito delle buone condizioni agronomiche e ambientali, dallo *standard 1.1* come intervento alternativo alla realizzazione dei solchi acquai temporanei o dallo *standard 5.2* per la tutela dei corpi idrici oggetto del vincolo di costituzione o mantenimento di fasce tampone lungo fiumi, torrenti e canali.

5. IMPORTO DEGLI AIUTI

Il premio annuo è pari a 450 euro/ettaro. Esso non è cumulabile con pagamenti relativi ad altre azioni agroambientali.

ELENCO ENTI DELEGATI

ENTE DELEGATO		Indirizzo	CAP	Comune	prov.
Provincia	ALESSANDRIA	Via dei Guasco 1	15100	ALESSANDRIA	AL
Provincia	ASTI	Piazza S. Martino 11	14100	ASTI	AT
Provincia	BIELLA	Via Quintino Sella 12	13051	BIELLA	BI
Provincia	CUNEO	Corso Nizza, 21	12100	CUNEO	CN
Provincia	NOVARA	Via Dominioni 4	28100	NOVARA	NO
Provincia	TORINO	Corso Inghilterra, 7/9	10138	TORINO	TO
Provincia	V.C.O.	Via Matilde Ceretti 24	28845	DOMODOSSOLA	VB
Provincia	VERCELLI	Via Pirandello 8	13100	VERCELLI	VC
Comunità Montana	TERRE DEL GIAROLO	P.zza Roma, 12	15056	S. SEBASTIANO CURONE	AL
Comunità Montana	APPENNINO ALERAMICO OBERTENGO	Via Roma, 20	15010	PONZONE	AL
Comunità Montana	LANGA ASTIGIANA - VAL BORMIDA	Via Roma, 8	14050	ROCCAVERANO	AT
Comunità Montana	VALLE SESSERA, VALLE DI MOSSO E PREALBI BIELLESI	Via Bassetti, 1	13866	CASAPINTA	BI
Comunità Montana	VALLE DEL CERVO - LA BURSCH	Via B. Galliani, 50	13811	ANDORNO MICCA	BI
Comunità Montana	VALLI DEL MONVISO	Via S. Croce, 4	12034	PAESANA	CN
Comunità Montana	VALLE GRANA E MAIRA	Via Torretta, 9	12029	S. DAMIANO MACRA	CN
Comunità Montana	ALTO TANARO CEBANO MONREGALESE	Case Rosse, 1 Loc. S. Bernardino	12073	CEVA	CN
Comunità Montana	ALTA LANGA	Piazza Oberto, 1	12060	BOSSOLASCO	CN
Comunità Montana	DELLE ALPI DEL MARE	Piazza Regina Margherita, 27	12017	ROBILANTE	CN
Comunità Montana	DUE LAGHI, CUSIO-MOTTARONE E VAL STRONA	Via De Angeli 35/A -	28887	OMEGNA	VB
Comunità Montana	VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE	Frazione Fè, 2 Villa Maffei	10070	CERES	TO
Comunità Montana	ALTO CANAVESE	Corso Ogliani, 9	10080	RIVARA	TO
Comunità Montana	VALLI ORCO E SOANA	Via Torino, 17	10080	LOCANA	TO
Comunità Montana	VAL CHIUSELLA, VALLE SACRA E DORA BALTEA CANAVESANA	Via Provinciale, 10	10010	ALICE SUPERIORE	TO
Comunità Montana	DEL PINEROLESE	Via Roma, 22	10063	PEROSA ARGENTINA	TO
Comunità Montana	DELLE VALLI DELL'OSSOLA	Via Romita, 13/bis	28845	DOMODOSSOLA	VCO
Comunità Montana	DEL VERBANO	Via per Unchio 13	28814	CAMBIASCA	VB
Comunità Montana	VALSESIA	C.so Roma, 35	13019	VARALLO	VC